

REGOLAMENTO (CEE) N. 955/92 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 585/92 relativo all'esonero dal prelievo all'importazione per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 585/92 della Commissione⁽³⁾ stabilisce un esonero dal prelievo all'importazione per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca;

considerando che occorre stabilire la procedura secondo la quale la Commissione decide l'eventuale fissazione della percentuale unica di riduzione dei quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli di importazione; che, in caso di applicazione di detta percentuale, è necessario fissare il periodo durante il quale gli operatori hanno la facoltà di ritirare le domande di titolo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 585/92, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione delle domande, la Commissione decide in che misura viene dato seguito alle domande di titoli di importazione.

Qualora i quantitativi per i quali sono chiesti i titoli superino i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti. In tal caso, gli operatori possono ritirare la propria domanda entro lo scadere del termine di cui al paragrafo 4. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 40.